

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

**GIOVANNI SANTANGELO**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010.0148611

del 07/06/2010



All'Ing. Andrea Barocci

e p.c. all'Ing. Giovanni Manieri

**OGGETTO:** quesito in merito alle possibili conseguenze legali per il progettista in caso di diniego dell'autorizzazione sismica.

Per quanto riguarda il suo quesito circa le possibili conseguenze legali per il progettista in caso di diniego dell'autorizzazione sismica, si precisa quanto segue.

Il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 12, della L.R. n. 19 del 2008, si può concludere, a seguito dell'istruttoria svolta dalla struttura tecnica competente, con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione sismica.

Il diniego della stessa non comporta, di per sé, conseguenze legali a carico del progettista.

La disciplina dell'art. 12, presenta diversi momenti di interlocuzione tra i soggetti interessati (e dunque innanzitutto il progettista) e la struttura tecnica competente, al fine del buon esito del procedimento, ossia per rendere il progetto presentato pienamente conforme alla normativa tecnica delle costruzioni, superando eventuali difformità originarie.

In particolare:

- prima della presentazione dell'istanza, il progettista può rivolgersi alla struttura tecnica competente al fine di ottenere chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni (art. 12, comma 2);
- all'atto del ricevimento dell'istanza, la struttura tecnica effettua la verifica formale di completezza e regolarità della documentazione ricevuta e qualora la verifica abbia esito negativo si procede alla richiesta di integrazione, in ragione dell'assenza o incompletezza del progetto presentato o della dichiarazione asseverata (art. 12, comma 3);

- durante l'istruttoria di merito del progetto, la struttura può richiedere i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata a seguito dell'esame nel merito degli stessi (art. 12, comma 4);
- infine il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, di modo che i richiedenti posano presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti (art. 12, comma 7).

Tale impegno delle strutture tecniche competenti in materia sismica è stato previsto dal legislatore regionale anche in considerazione dell'elevato grado di complessità della normativa tecnica delle costruzioni.

Allo stesso modo la possibilità di differenti interpretazioni della nuova normativa tecnica delle costruzioni è alla base della scelta di costituire strutture tecniche regionali di coordinamento e supporto tecnico-scientifico.

Rimane fermo che il progettista può essere chiamato a rispondere a livello civile, penale e disciplinare della correttezza del proprio operato, secondo la disciplina vigente.

RL

Dott. Giovanni Sanjangelo  
